

Fondazione VIS - ETS

Regolamento sulla partecipazione¹

Articolo 1

Ambito del presente Regolamento

1. Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, i Partecipanti della Fondazione VIS si distinguono in Partecipanti Fondatori e Partecipanti Aderenti e posseggono i requisiti ivi indicati. Ai sensi del comma 10 del citato articolo possono essere previsti ulteriori più specifici requisiti di ammissione in un regolamento sui criteri e le procedure di ammissione e cessazione dei partecipanti nonché sui loro diritti e obblighi da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione. Rientra invece nelle competenze del Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 dello Statuto, l'approvazione del regolamento relativo ad organizzazione e funzionamento della Fondazione e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il presente Regolamento disciplina, in questa prima fase, ai sensi del citato articolo 8, comma 10, dello Statuto i profili relativi a: requisiti dei Partecipanti Aderenti, ulteriori forme di coinvolgimento attivo, candidature e nomine di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti Aderenti e suo funzionamento essenziale, rapporti con altri organi e cornice di base dei Presidi VIS.
3. Restano ferme le disposizioni statutarie relative ai Partecipanti Fondatori, al Consiglio di Indirizzo, agli altri organi e alle ulteriori materie non espressamente disciplinate dal presente Regolamento, che potranno essere oggetto di successiva regolamentazione.

Articolo 2

Requisiti e caratteristiche dei Partecipanti Aderenti

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, commi 6 e seguenti dello Statuto, possono essere ammessi come Partecipanti Aderenti le persone fisiche e gli enti che condividano i principi ispiratori e le finalità istituzionali della Fondazione e intendano contribuire in modo attivo e fattivo alla loro realizzazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono soddisfare, al momento dell'ingresso, e mantenere i seguenti requisiti:
 - a) condividere i principi ispiratori, la missione e le finalità della Fondazione, e perseguire, mediante la partecipazione alla Fondazione, le medesime finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto;
 - b) impegnarsi all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi della Fondazione;
 - c) rendersi disponibili a contribuire in via continuativa alla vita della Fondazione, partecipando alle attività, ai programmi, alla definizione e al perseguimento degli obiettivi, anche mediante iniziative di animazione, promozione, sensibilizzazione, campagne, servizi, approfondimenti culturali, supporti territoriali e ogni altra forma di collaborazione coerente con la missione della Fondazione;
 - d) impegnarsi a partecipare, personalmente o mediante proprio rappresentante, se trattasi di ente, agli incontri assembleari e agli altri momenti di confronto dedicati ai Partecipanti Aderenti;

¹ *Approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione VIS in data 23/04/2026 ad experimentum per un anno e limitatamente alle materie in esso disciplinate, con riserva di integrazione e/o modifica all'esito della prima fase applicativa e del confronto con l'Assemblea dei Partecipanti Aderenti, anche per esigenze di raccordo con la regolamentazione di competenza del Consiglio di Indirizzo*

- e) impegnarsi al versamento della piccola quota di adesione annuale, determinata dall'organo amministrativo con periodicità triennale, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, dello Statuto;
 - f) essere esenti da situazioni, rapporti, incarichi o interessi, anche potenziali, suscettibili di generare conflitti di interesse o condizionamenti rispetto alla vita della Fondazione, con obbligo di tempestiva dichiarazione qualora tali situazioni insorgano successivamente all'adesione.
3. Con riferimento al requisito di cui alla soprastante lettera f), tra gli altri non possono aderire come Partecipanti Aderenti, per l'intera durata del relativo rapporto, a pena di decadenza, i soggetti legati alla Fondazione da rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di incarico professionale continuativo retribuito, nonché i soggetti che esercitino funzioni di controllo, revisione, vigilanza o valutazione esterna sulla Fondazione. In ogni altro caso in cui sussistano rapporti economici, professionali o istituzionali con la Fondazione, possono aderire i soggetti per i quali il Consiglio di Amministrazione valuti in concreto la compatibilità della domanda con l'autonomia della partecipazione, l'assenza di conflitti di interesse e la parità di trattamento tra gli interessati, secondo la procedura di cui all'articolo seguente.
 4. I Partecipanti Aderenti, dotati dei requisiti sopra descritti, si caratterizzano, oltre che per l'esercizio attivo dei diritti loro riconosciuti dallo Statuto, per la facoltà di promuovere, realizzare o partecipare, singolarmente o collettivamente, ad iniziative ed eventi, tavoli tematici o territoriali, gruppi di lavoro, percorsi di consultazione e altre forme di partecipazione attiva coerenti con la missione della Fondazione, nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle decisioni degli organi della Fondazione.
 5. La qualità di Partecipante Aderente consiste in una forma di partecipazione e coinvolgimento stabile alla vita della Fondazione e si distingue sia dall'attività di volontariato e dalla correlata figura di Volontario, di cui all'articolo 6 dello Statuto, sia da altre forme di supporto, collaborazione o coinvolgimento, esterne o non stabili, di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, le quali non attribuiscono automaticamente la qualità di Partecipante Aderente.

Articolo 3

Procedura di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei Partecipanti Aderenti

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 8, dello Statuto, le persone fisiche o gli enti che rispondano ai requisiti di cui all'articolo precedente e intendano divenire Partecipanti Aderenti devono presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, rivolta allo stesso Consiglio, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 8, dello Statuto, per il tramite del Presidente.
2. La domanda di ammissione deve essere redatta per iscritto, anche mediante modulo predisposto dalla Fondazione, e contenere:
 - a) le generalità o i dati identificativi del richiedente, incluso l'identificativo fiscale;
 - b) le motivazioni della richiesta, indicate sinteticamente;
 - c) la dichiarazione di condivisione dei principi ispiratori, della missione e delle finalità della Fondazione;
 - d) l'impegno al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi della Fondazione;
 - e) la descrizione delle esperienze, competenze, attività, servizi o altre forme di contributo che il richiedente intende mettere a disposizione della Fondazione;
 - f) la dichiarazione relativa ad eventuali rapporti o situazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera f, del presente Regolamento.
3. Alla domanda sono allegati, se del caso, il *curriculum vitae*, nel caso di persona fisica, o un profilo descrittivo, nel caso di ente, con relazione sulle attività svolte e ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda nella prima riunione utile. L'eventuale deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 9, dello Statuto. L'eventuale deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del

- rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibera sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 9, dello Statuto.
5. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dello Statuto, il Partecipante Aderente può, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica indirizzata al Presidente e ha efficacia immediata dal momento della ricezione da parte dell'organo amministrativo.
 6. Il Partecipante Aderente può essere escluso, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 2, dello Statuto e, in particolare, quando venga meno in modo grave ai propri doveri derivanti dallo Statuto stesso oltretutto per la specifiche cause previste per enti e/o persone giuridiche dal comma 3 dello stesso articolo
 7. A titolo esemplificativo il Partecipante Aderente può essere escluso quando:
 - a) venga meno in modo grave ai doveri derivanti dallo Statuto, dal presente Regolamento o dalle deliberazioni degli organi della Fondazione;
 - b) ometta la partecipazione (personale o a mezzo delega) alla vita assembleare, per oltre tre assemblee consecutive;
 - c) tenga comportamenti o svolga attività in contrasto con i principi ispiratori, le finalità o il buon nome della Fondazione ovvero rechi danno alla stessa;
 - d) ometta di dichiarare o rimuovere situazioni di conflitto di interesse incompatibili con la qualità di Partecipante Aderente;
 - e) faccia uso improprio di informazioni, relazioni o strumenti acquisiti in ragione della propria partecipazione e/o diffonda dati tratti dai libri sociali successivamente all'esame degli stessi ai sensi dell'art. 8 , comma 12, dello Statuto.
 8. Contro la deliberazione di esclusione è sempre possibile ricorso al Consiglio di Indirizzo secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, dello Statuto.
 9. Inoltre, il Partecipante Aderente decade automaticamente dalla relativa qualifica qualora non adempia agli obblighi contributivi dovuti entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del sollecito inviato dall'organo amministrativo con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova della sua ricezione, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, dello Statuto. In tali casi, il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'intervenuta perdita della qualità di Partecipante Aderente e ne dà comunicazione all'interessato.

Articolo 4

Altre forme di coinvolgimento attivo

1. La Fondazione promuove ulteriori forme aperte, inclusive e differenziate di coinvolgimento nella vita della Fondazione, anche mediante consultazione, confronto e collaborazione, rivolte a soggetti che, pur condividendo finalità e valori della Fondazione, non rivestono o non intendono rivestire la qualità di Partecipante Aderente.
2. Le forme di coinvolgimento di cui al presente articolo possono consistere, tra l'altro, in consultazioni periodiche, *forum*, tavoli tematici o territoriali, gruppi di lavoro, percorsi di ascolto, momenti formativi, iniziative di animazione, campagne, attività di volontariato, percorsi di coprogettazione, partecipazione a comunità di pratica, reti di supporto e altri strumenti collaborativi coerenti con la missione della Fondazione.
3. L'adesione alle forme di coinvolgimento di cui al presente articolo non attribuisce la qualità di Partecipante Aderente.
4. Il Consiglio di Amministrazione disciplina, anche con atti organizzativi interni, le modalità di attivazione, coordinamento e svolgimento delle forme di coinvolgimento di cui al presente articolo, assicurando trasparenza, inclusione e coerenza con la missione della Fondazione.

Articolo 5

Rapporti tra gli organi della Fondazione

1. I rapporti istituzionali e funzionali tra gli organi della Fondazione di cui all'articolo 10 dello Statuto sono improntati ai principi di corretta attribuzione delle competenze, leale collaborazione, trasparenza, circolazione delle informazioni, equilibrio tra indirizzo, amministrazione e controllo, nonché valorizzazione della partecipazione dei Partecipanti Aderenti nel quadro proprio della Fondazione di partecipazione.
2. Ferme restando le competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto, i ruoli dei diversi organi si articolano come segue:
 - a. il *Consiglio di Indirizzo* esercita le funzioni di indirizzo, approvazione e verifica ad esso attribuite dall'articolo 11 dello Statuto. In particolare, approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione, verifica i risultati complessivi della gestione, approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, approva i regolamenti relativi all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione e all'erogazione dei servizi predisposti dal Consiglio di Amministrazione, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione di propria spettanza, determina il compenso di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e delibera sulle ulteriori materie ad esso attribuite dallo Statuto;
 - b. l'*Assemblea dei Partecipanti Aderenti* costituisce la sede primaria di partecipazione dei Partecipanti Aderenti alla vita della Fondazione ed esercita le funzioni attribuitele dall'articolo 13 dello Statuto. In particolare, nomina i componenti degli organi di propria competenza, formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione ed elabora i piani di coordinamento delle attività di Volontari e Presidi;
 - c. il *Consiglio di Amministrazione* esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, secondo quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto. In particolare, attua gli indirizzi e i programmi approvati, predispone i regolamenti e i documenti programmatici da sottoporre al Consiglio di Indirizzo, cura l'ammissione dei Partecipanti e assicura il raccordo operativo con i soggetti che collaborano con la Fondazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di legale rappresentanza e cura le relazioni istituzionali della Fondazione secondo quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto. In particolare, convoca e presiede gli organi nei casi previsti dallo Statuto, cura l'unità di indirizzo e di comunicazione istituzionale e promuove il dialogo tra gli organi e con gli stakeholder della Fondazione;
 - d. l'*Organo di Controllo* esercita le funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio previste dalla legge e dall'articolo 17 dello Statuto e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle proprie competenze di cui all'articolo 15 dello Statuto, assicura un regolare flusso informativo tra gli organi della Fondazione e con i Partecipanti, curando la tempestiva trasmissione delle informazioni, dei pareri, delle proposte e degli esiti delle deliberazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze.
4. Il Consiglio di Amministrazione assicura che il Consiglio di Indirizzo e l'Assemblea dei Partecipanti Aderenti dispongano, nelle rispettive sedi, delle informazioni utili per l'esercizio delle competenze loro attribuite, rispettivamente, dagli articoli 11 e 13 dello Statuto, con modalità adeguate alla natura delle decisioni da assumere.
5. L'Assemblea dei Partecipanti Aderenti esercita le proprie funzioni in autonomia rispetto al Consiglio di Indirizzo e al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'articolo 13 dello Statuto. Le mozioni e i pareri dalla stessa approvati sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione, che ne riferisce, ove opportuno, al Consiglio di Indirizzo.
6. In mancanza dell'Assemblea dei Partecipanti Aderenti, le materie ad essa attribuite dallo Statuto sono esercitate dal Consiglio di Indirizzo.

Articolo 6

Candidature e nomine di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti Aderenti

1. L'Assemblea dei Partecipanti Aderenti procede, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto, alla nomina di 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché alla nomina, con determinazione del relativo compenso, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, nei casi e con le modalità previste dalla legge e dallo Statuto. Restano ferme le nomine di competenza del Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'articolo 11, commi 4, 5 e 6, dello Statuto.
2. Per la nomina dei 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti Aderenti, possono presentare la propria candidatura le persone fisiche (compresi i partecipanti aderenti) che diano prova documentata di essere:
 - a) in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento;
 - b) in grado di offrire un contributo effettivo ai lavori e alle incombenze dell'organo, sotto il profilo delle conoscenze, abilità, esperienze e attitudini personali, in coerenza con il ruolo dell'Assemblea dei Partecipanti Aderenti nella vita della Fondazione;
 - c) esenti da situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, incompatibili con l'autonomia, l'imparzialità e il corretto esercizio dell'incarico.
3. Ai fini dei requisiti di cui al precedente comma, costituiscono elementi di particolare rilievo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la condivisione delle finalità della Fondazione e la conoscenza della sua missione; la capacità di partecipare in modo attivo e responsabile ai lavori collegiali; l'attitudine alla sintesi, alla verbalizzazione e alla restituzione ordinata dei processi decisionali; la capacità di lettura e accompagnamento politico-istituzionale dei documenti programmatici e di rendicontazione, incluso il bilancio sociale; le competenze maturate nei campi dell'advocacy, della promozione e tutela dei diritti, della parità di genere, della partecipazione e del dialogo con gli stakeholder; nonché la capacità di offrire un contributo di indirizzo e accompagnamento politico-istituzionale agli organi della Fondazione, nel rispetto delle competenze della Direzione e dello staff. Costituisce altresì elemento preferenziale una pregressa e significativa conoscenza della Fondazione e della sua vita istituzionale, maturata attraverso esperienze di partecipazione, collaborazione o responsabilità coerenti con la missione della Fondazione.
4. Per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale dei Conti, le cui nomine anche competono all'Assemblea dei Partecipanti Aderenti ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto, possono essere presentate candidature di soggetti in possesso dei requisiti di legge e statutari.
5. La candidatura deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, indirizzata al suo Presidente, entro il termine indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva a cui si riferisce. Tale termine non può essere inferiore a 15 (quindici) giorni né superiore a 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
6. La candidatura deve essere redatta per iscritto, senza altri vincoli di forma, e contenere:
 - a) i dati identificativi del candidato;
 - b) la dichiarazione di accettazione della candidatura;
 - c) la dichiarazione sull'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o conflitto di interessi rilevanti;
 - d) il curriculum o profilo sintetico delle competenze, delle esperienze e delle attitudini rilevanti per il ruolo.
7. Il Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità formale delle candidature e ne cura la tempestiva messa a disposizione dei Partecipanti Aderenti prima dell'Assemblea. La verifica è formale e non comporta valutazioni discrezionali di merito, salvo quanto richiesto dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento.
8. L'Assemblea procede alle nomine con voto palese, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, dello Statuto, mediante schede elettorali individuali, ai fini della verbalizzazione, salvo che tutti i partecipanti concordino altra modalità, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto. Ogni Partecipante Aderente ha diritto a un voto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dello Statuto; ciascun Partecipante può farsi rappresentare da altro Partecipante Aderente mediante delega scritta e ciascun Partecipante può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 6, dello Statuto.

9. Per la nomina dei 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione, di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti Aderenti, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 15, comma 1, dello Statuto, qualora siano state presentate candidature di entrambi i generi, deve essere assicurata l'elezione di un componente per ciascun genere. A tal fine, risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi tra i candidati di ciascun genere. Qualora siano presentate candidature di un solo genere, risultano eletti i 2 (due) candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità tra candidati per l'ultimo posto disponibile, l'Assemblea procede immediatamente a una votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il medesimo numero di voti. Qualora la parità permanga, si procede mediante sorteggio.
10. Se, nella stessa seduta, l'Assemblea deve effettuare più nomine, il Presidente dell'Assemblea definisce l'ordine di presentazione dei candidati e delle relative operazioni di voto. Per ogni distinta nomina da effettuare, ciascun votante può esprimere una sola preferenza; in caso di voto per delega è ammesso il voto disgiunto.

Articolo 7

Assemblea dei Partecipanti Aderenti

1. L'Assemblea dei Partecipanti Aderenti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dello Statuto, è costituita da tutti i Partecipanti Aderenti della Fondazione e rappresenta la sede primaria della loro partecipazione alla vita della Fondazione. Essa si riunisce almeno una volta all'anno.
2. L'Assemblea dei Partecipanti Aderenti esercita le competenze previste dall'articolo 13, comma 2, dello Statuto e, in particolare:
 - a) nomina 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) nomina, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo, anche monocratico;
 - c) nomina, determinandone il compenso, il Revisore Legale dei Conti, nei casi previsti dalla legge;
 - d) formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;
 - e) elabora i piani di coordinamento delle attività di volontari e Presidi, tenendo conto anche delle iniziative, delle proposte e delle forme di partecipazione attiva promosse dai Partecipanti Aderenti, singolarmente o congiuntamente, anche al di fuori dei Presidi VIS.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un decimo dei Partecipanti Aderenti, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione e può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima. La convocazione dovrà altresì specificare se la partecipazione degli aventi diritto al voto è ammessa anche in modalità telematica. La durata delle riunioni assembleari è determinata in relazione ai punti all'ordine del giorno e alle esigenze organizzative, secondo quanto stabilito nell'avviso di convocazione o dal Presidente dell'Assemblea.
4. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in ulteriore subordine, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, dello Statuto. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal segretario.
5. All'Assemblea dei Partecipanti Aderenti possono essere invitati a intervenire, con funzioni esclusivamente consultive e senza diritto di voto, i rappresentanti delle Ispettorie della Congregazione Salesiana, di cui all'art. 13, ultimo comma, dello Statuto, nonché i soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
6. L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti Aderenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno 1 (un) giorno. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dallo Statuto.

7. Ogni Partecipante Aderente ha diritto a un voto. Ciascun partecipante può farsi rappresentare in Assemblea da altro Partecipante Aderente mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un Partecipante può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe. Il voto si esercita in modo palese.
8. L'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti i Partecipanti Aderenti, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.
9. Nello svolgimento delle proprie funzioni consultive e propositive di cui all'articolo 13, comma 2, dello Statuto, l'Assemblea valorizza i contributi orali e scritti provenienti dai Partecipanti Aderenti, dai Presidi VIS, dai Volontari, dal personale dipendente e dai collaboratori e dagli altri soggetti coinvolti nella vita della Fondazione, favorendo il confronto tra esperienze territoriali, tematiche e organizzative. In particolare, assicura ascolto e considerazione anche ai contributi dei Partecipanti Aderenti attivi singolarmente o in forme non costituite come Presidio.

Articolo 8

Presidi VIS

1. I Presidi VIS, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, dello Statuto, sono forme facoltative di aggregazione e coordinamento su base territoriale o tematica dei Partecipanti Aderenti, riconosciute dalla Fondazione al fine di promuovere, in modo stabile e organizzato, la presenza e l'operatività della Fondazione in specifici contesti territoriali o ambiti tematici, la diffusione dei suoi valori e il sostegno alle sue finalità istituzionali o a singole iniziative.
2. Possono chiedere di ottenere il riconoscimento della qualità di Presidio VIS: a) più Partecipanti Aderenti che operino stabilmente in un medesimo territorio o ambito tematico; b) Partecipanti Aderenti costituiti o costituendi in forma associativa, collettiva o di gruppo; c) reti o aggregazioni promosse da Partecipanti Aderenti, purché sia chiaramente individuato il soggetto di riferimento responsabile del raccordo con la Fondazione.
3. Il Presidio VIS non costituisce un organo della Fondazione ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto né una distinta forma di partecipazione o coinvolgimento, ulteriore rispetto a quelle delineate agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento, ma una modalità organizzata di espressione, coordinamento e collaborazione dei Partecipanti Aderenti, nel rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e degli indirizzi della Fondazione.
4. L'inserimento in un Presidio VIS non costituisce condizione necessaria per la partecipazione attiva alla vita della Fondazione. Ciascun Partecipante Aderente, singolarmente o congiuntamente, anche se non inserito in alcun Presidio VIS, può promuovere o partecipare ad attività, iniziative, tavoli tematici o territoriali, gruppi di lavoro, percorsi di consultazione e altre forme di collaborazione coerenti con la missione della Fondazione, nel rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e degli indirizzi della Fondazione.
5. I Presidi VIS operano, in coerenza con la missione della Fondazione, perseguendo in particolare le seguenti finalità:
 - a) promuovere nei territori o negli ambiti tematici la conoscenza della Fondazione, delle sue finalità e delle sue attività;
 - b) favorire iniziative di sensibilizzazione, animazione culturale, formazione, volontariato, cittadinanza globale, promozione dei diritti umani, advocacy e raccolta di sostegni, nel rispetto degli indirizzi e delle regole definite dalla Fondazione;
 - c) contribuire alla costruzione di relazioni di partenariato e solidarietà con comunità locali, realtà educative, ecclesiali, sociali e associative, nonché con altri stakeholder rilevanti;
 - d) elaborare in maniera partecipata e sottoporre proposte, contributi ed esperienze all'Assemblea dei Partecipanti Aderenti e agli altri organi della Fondazione, anche ai fini dell'elaborazione dei piani di coordinamento delle attività di volontari e Presidi secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, dello Statuto.
6. Nello svolgimento delle proprie attività, i Presidi VIS possono coinvolgere anche soggetti diversi dai Partecipanti Aderenti, quali volontari, sostenitori, allievi ed ex-allievi delle scuole di formazione, partner, esperti, reti territoriali, organizzazioni della società civile e del Terzo Settore in genere, in particolare della Famiglia Salesiana e altri stakeholder coerenti con la missione della Fondazione,

senza che ciò comporti di per sé l'acquisto da parte di tutti i predetti soggetti della qualità di Partecipante Aderente o di componente del Presidio né incida sulla disciplina dei Volontari di cui all'articolo 6 dello Statuto.

7. I Presidi VIS possono promuovere o partecipare, a tavoli tematici o territoriali, gruppi di lavoro, percorsi di consultazione, reti di collaborazione, iniziative di approfondimento e altre forme di partecipazione attiva promosse o partecipate dalla Fondazione, ove coerenti con la missione di quest'ultima. Nell'ambito delle proprie attività, i Presidi VIS favoriscono altresì l'interlocuzione privilegiata con la Famiglia Salesiana, anche in coerenza con il riferimento specifico alle Ispettorie Salesiane contenuto nell'articolo 13, comma 5, dello Statuto, quale rete di riferimento naturale per la promozione della missione, dei valori e delle iniziative della Fondazione nei contesti territoriali e tematici di rispettiva operatività.
8. I Presidi VIS possono altresì proporre alla Fondazione l'attivazione di gruppi tecnico-scientifici, comitati consultivi o altre iniziative di studio, approfondimento e/o elaborazione di proposte su specifiche materie o questioni. Tali gruppi e iniziative, ove attivati, hanno natura esclusivamente consultiva e non costituiscono organi della Fondazione ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto.
9. La concessione o modificazione della qualità di Presidio VIS è soggetta alla seguente procedura:
 - a) il promotore presenta apposita richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, corredata da relazione contenente la lista dei soggetti promotori e dei soggetti che potranno far parte del Presidio anche in futuro, l'ambito geografico o tematico in cui si colloca, le finalità, il nome del Referente, ossia il Partecipante Aderente che mantiene i contatti formali con la Fondazione, una indicazione programmatica almeno sommaria, l'eventuale assetto organizzativo, le modalità di utilizzo del nome e dei segni distintivi del VIS e qualsiasi altro elemento descrittivo ritenuto utile alla valutazione del Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle proprie competenze di amministrazione e raccordo operativo di cui all'articolo 15 dello Statuto, assunte, ove necessario, ulteriori informazioni, delibera il riconoscimento della qualità Presidio VIS entro i successivi 60 giorni, autorizzandolo ad operare come tale e dettando a tale scopo ogni prescrizione ritenuta opportuna, in particolare per quanto riguarda l'uso del nome, del logo e degli altri segni distintivi della Fondazione;
 - c) l'attivazione del Presidio viene comunicata al Consiglio di Indirizzo e a tutti i Partecipanti Aderenti;
 - d) dopo tale comunicazione, il Presidio può liberamente operare anche all'esterno, nel rispetto dello Statuto, degli indirizzi della Fondazione, dei regolamenti e delle eventuali prescrizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
10. Il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare come sopra, valuta la coerenza dell'iniziativa con la missione della Fondazione, la chiarezza dell'assetto organizzativo proposto, la sostenibilità delle attività, l'assenza di conflitti con altri soggetti già operanti nel medesimo ambito e la capacità del Presidio di contribuire in modo stabile alla vita della Fondazione.
11. Il raccordo operativo tra i Presidi VIS e la Fondazione è assicurato secondo modalità organizzative definite dal Consiglio di Amministrazione o dalla Direzione anche avvalendosi, in relazione alle attività da svolgere, delle figure dello staff di volta in volta competenti. Il supporto ai Presidi non è necessariamente attribuito in via esclusiva a un unico referente, ma può essere articolato in funzione della natura delle iniziative, delle esigenze organizzative e delle competenze richieste.
12. I Presidi VIS operano secondo criteri di collaborazione, trasparenza, responsabilità e leale raccordo con gli organi della Fondazione. Essi mantengono, se dotati di propria autonoma soggettività o organizzazione, la propria autonomia amministrativa, organizzativa, economica e finanziaria, salvo quanto previsto da specifici accordi con la Fondazione.
13. Il Consiglio di Amministrazione può adottare linee guida o anche stipulare con i Presidi, ove dotati di propria soggettività, o con il Referente, di cui al comma 9, accordi attuativi per disciplinare il funzionamento dei Presidi VIS, i loro rapporti con la Fondazione, le modalità di raccordo con gli altri Partecipanti Aderenti e con gli altri stakeholder coinvolti, nonché le condizioni di sospensione o revoca dell'autorizzazione.
14. La qualità di Presidio VIS cessa per rinuncia, per venir meno dei requisiti che ne avevano giustificato il riconoscimento o per revoca motivata deliberata dal Consiglio di Amministrazione in caso di inattività prolungata, grave scostamento dalla missione della Fondazione, uso improprio del nome

o dei segni distintivi del VIS, ovvero violazione grave dello Statuto, del Regolamento o degli accordi applicabili.